

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

4° trimestre 2017

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [A. contro la Svizzera](#) del 19 dicembre 2017 (n. 60342/16)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); allontanamento in Iran di un richiedente l'asilo convertitosi dall' islam al cristianesimo

Il caso riguarda l'allontanamento di un richiedente l'asilo iraniano che sostiene di essersi convertito dall'islam al cristianesimo in Svizzera. Il ricorrente sostiene dinanzi alla Corte che la propria conversione al cristianesimo rappresenta un rischio reale di venire ucciso o maltrattato in caso di allontanamento. La Corte ha ritenuto che la situazione in Iran non costituisca di per sé un ostacolo all'allontanamento. Ha osservato che secondo le autorità svizzere le persone convertite al cristianesimo corrono un rischio di maltrattamenti in caso di ritorno in Iran, solo se la fede cristiana viene professata in maniera tale da essere percepita dalle autorità iraniane come una minaccia. Ciò accade se l'individuo è particolarmente esposto pubblicamente, situazione che non corrisponde a quella del ricorrente. La Corte ha inoltre considerato che le autorità svizzere hanno proceduto a un'audizione personale del ricorrente circa la sua conversione, che la sua argomentazione è stata esaminata nel corso di due procedimenti e nulla indica che l'esame non sia stato adeguato. Nessuna violazione degli articoli 2 e 3 CEDU in caso di allontanamento in Iran (unanimità).

Sentenza [Mercan e altri contro la Svizzera](#) del 28 novembre 2017 (n. 18411/11)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); condanna penale per la negazione del genocidio armeno

Il caso riguarda la condanna penale secondo l'articolo 261^{bis} capoverso 4 CP (norma penale contro il razzismo) di un rappresentante europeo del Partito dei lavoratori turco. In occasione di una conferenza stampa in Svizzera, questi aveva dichiarato che le deportazioni e il massacro degli armeni operati dall'impero ottomano nel 1915 non sono un genocidio. Il secondo e il terzo ricorrente erano gli organizzatori della conferenza, condannati per complicità in discriminazione razziale secondo l'articolo 261^{bis} capoverso 4 CP in combinato disposto con l'articolo 25 CP. I ricorrenti hanno invocato dinanzi alla Corte una violazione della loro libertà di espressione.

La Corte ha statuito che i ricorrenti sono stati condannati per la stessa infrazione di Perinçek, nel caso che lo coinvolgeva, e sulla base delle stesse tesi (cfr. 4° rapporto trimestrale 2015). La Corte ha anche ritenuto che le dichiarazioni del primo ricorrente rispecchiano le idee di Perinçek e concluso che in una società democratica l'ingerenza nella libertà di espressione dei ricorrenti non era necessaria. Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Decisione [I.K. contro la Svizzera](#) del 19 dicembre 2017 (n. 21417/17)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); discriminazione per motivi di orientamento sessuale (art. 14 CEDU); allontanamento in Sierra Leone

Il caso concerne l'allontanamento in Sierra Leone del ricorrente, che sostiene di essere omosessuale. La Corte ha valutato l'orientamento sessuale come un aspetto importante nell'identità e nella coscienza dell'individuo. Non si può quindi chiedere di dissimulare il proprio orientamento sessuale a chi, a causa di questo, richiede protezione internazionale. La Corte ha comunque appurato che la SEM e il TAF hanno esaminato nel merito il caso del ricorrente. Entrambe le autorità hanno stabilito che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfacevano le condizioni di credibilità e che la documentazione presentata non era tale da mettere in discussione tale decisione. La Corte ha riconosciuto di essere cosciente delle difficoltà per il ricorrente di provare le proprie asserzioni; tuttavia ha stabilito che questi non ha fornito prove sufficienti che dimostrassero un rischio effettivo di violazioni dell'articolo 3 CEDU in caso di un suo allontanamento in Sierra Leone. Inammissibile a causa di palese infondatezza (unanimità).

Decisione [A.R. e L.R. contro la Svizzera](#) del 19 dicembre 2017 (n. 22338/15)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); libertà di religione (art. 9 CEDU); educazione sessuale alla scuola primaria

Il caso riguarda il rigetto da parte di una scuola elementare di Basilea della domanda di dispensa dai corsi di educazione sessuale per una bambina di 7 anni. Le ricorrenti, madre e figlia, invocano l'articolo 8 paragrafo 1 CEDU; non si oppongono all'educazione sessuale in sé nelle scuole pubbliche, ma sollevano dubbi sulla sua utilità alla scuola dell'infanzia e nei primi due anni di scuola elementare.

La Corte ha rilevato in particolare che uno degli scopi dell'educazione sessuale è la prevenzione delle violenze e dello sfruttamento sessuali, che rappresentano una reale minaccia per la salute psicofisica dei bambini, e contro i quali questi devono essere protetti ad ogni età. La Corte sottolinea anche che uno degli obiettivi dell'istruzione pubblica consiste nel preparare i bambini alle realtà sociali, aspetto che sembra andare a favore dell'educazione sessuale per bambini in tenera età. La Corte ha altresì osservato che le autorità nazionali hanno riconosciuto la priorità del diritto genitoriale a offrire un'educazione sessuale ai figli. Peraltro la complementarietà delle lezioni deriva dalla loro natura non-sistematica, poiché gli insegnanti, in questa materia, si devono limitare a «reagire a domande e azioni dei bambini». La Corte ne deduce quindi che le autorità svizzere hanno rispettato il margine di discrezionalità loro riconosciuto dalla Convenzione. Censura della violazione dell'articolo 8 CEDU manifestamente infondata.

Censura della violazione dell'articolo 9 CEDU documentata in modo insufficiente. Inammissibile (maggioranza).

Decisione [H.I. contro la Svizzera](#) del 21 novembre 2017 (n. 69720/16)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); divieto di schiavitù e lavori forzati (art. 4 CEDU); allontanamento in Eritrea

Il ricorrente, un richiedente l'asilo eritreo, affermava che, in caso di allontanamento dalla Svizzera nel suo Paese d'origine, avrebbe corso un rischio effettivo di incorrere in maltrattamenti. Di fronte alle autorità svizzere, ha sostanzialmente asserito di aver disertato il servizio militare e di aver lasciato l'Eritrea illegalmente. Le autorità hanno stimato che la sua richiesta d'asilo non fosse credibile e hanno disposto il suo allontanamento.

La Corte, dopo aver riscontrato similitudini tra il caso in questione e il caso *M.O. contro la Svizzera* del 20 giugno 2017 (n. 41282/16; cfr. rapporto 2° semestre 2017), ha constatato che l'esame da parte delle autorità svizzere era adeguato, sufficientemente motivato e basato su documentazione proveniente da fonti affidabili e obiettive. Ha ritenuto che non ci fossero motivazioni per mettere in dubbio la constatazione delle autorità svizzere, secondo la quale il ricorrente non è riuscito ad avvalorare la credibilità di un rischio effettivo di subire trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU in caso di allontanamento in Eritrea. Censura manifestamente infondata (unanimità).

In particolare, per quanto concerne la censura relativa all'articolo 4 CEDU, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva affermato dinanzi alle autorità competenti in materia di asilo che il servizio militare costituisse schiavitù, «servitù» o «lavoro forzato o obbligatorio». Mancato esaurimento dei mezzi di ricorso interno (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Lopes de Sousa Fernandes contro il Portogallo](#) del 19 dicembre 2017 (n. 56080/13) (Grande Camera)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); decesso di un paziente in seguito a complicanze postoperatorie

Il caso riguarda il decesso del marito della ricorrente dovuto a una serie di problemi medici sorti in seguito a un intervento chirurgico poco complesso.

Secondo la Corte, il caso aveva per oggetto accuse di negligenza medica e non di rifiuto di cure (profilo sostanziale). Stanti così le cose, gli obblighi del Portogallo si limitavano alla creazione di un quadro giuridico adeguato che imponesse agli ospedali, sia privati che pubblici, di adottare misure appropriate atte a tutelare la vita dei pazienti. Considerate le regole e norme dettagliate previste in materia dalla legislazione e dalla prassi nazionali portoghesi, la Corte ha ritenuto che il quadro giuridico vigente non rivela che lo Stato sia in alcun modo venuto meno al proprio obbligo di tutelare il diritto alla vita del marito della ricorrente.

In particolare, la Corte, per quanto attiene alla procedura interna (profilo procedurale), ha stabilito che, a fronte di una censura giustificabile con la quale la ricorrente sosteneva che il decesso del marito fosse stato dovuto a negligenza medica, il sistema nazionale nel suo insieme non ha fornito una risposta adeguata e sufficientemente celere circa le circostanze del decesso del marito della stessa. Nessuna violazione dell'articolo 2 sotto il profilo sostanziale (quindici voti contro due) e violazione dell'articolo 2 sotto il profilo procedurale (unanimità).

Sentenza [D.L. contro l'Austria](#) del 7 dicembre 2017 (n. 34999/16)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); estradizione in Kosovo

Il caso concerne il procedimento di estradizione in Kosovo del ricorrente, cittadino serbo detenuto in Austria, accusato di omicidio aggravato. Il ricorrente, invocando gli articoli 2 e 3 CEDU, sosteneva che le autorità kosovare non l'avrebbero protetto né dal clan di suo cognato, con il quale ha una faida in corso, né dai maltrattamenti nella prigione di Mitrovica, dove riteneva sarebbe stato molto probabilmente detenuto.

In primo luogo, la Corte ha ritenuto che le giurisdizioni nazionali hanno adempito al loro dovere di esaminare individualmente i pericoli legati al caso in questione. Per quanto riguarda i timori del ricorrente di subire una vendetta tra famiglie, la Corte ha constatato che la situazione del soggetto si differenzia da quella delle persone in libertà: sarà infatti in carcere e sarà costantemente sorvegliato dalle autorità. La Corte ha concluso che questa censura del ricorrente è infondata.

La Corte ha rilevato che, in merito alle condizioni di detenzione del ricorrente, non vi sono stati reclami inerenti maltrattamenti nella prigione in cui questi sarebbe stato detenuto. Il ricorrente non ha sostenuto di aver subito in passato maltrattamenti da parte delle autorità kosovare né ha dimostrato di correre tale rischio in caso di detenzione in questo Paese. Nessuna violazione degli articoli 2 e 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [Hentschel e Stark contro la Germania](#) del 9 novembre 2017 (n. 47274/15)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); accusa di maltrattamenti inflitti a tifosi calcistici da poliziotti difficilmente identificabili muniti di casco; indagini inadeguate

Il caso concerne due tifosi che lamentavano di essere stati maltrattati dalla polizia in seguito ad una partita di calcio e che giudicavano inadeguate le indagini svolte in merito alle accuse da loro formulate. La Corte ha stabilito che, al di là di ogni ragionevole dubbio, non fosse dimostrato che i fatti si fossero effettivamente svolti così come riportato dai ricorrenti (profilo sostanziale). In particolare, per quanto riguarda le indagini, la Corte ha rilevato che gli agenti antisommossa non avevano addosso alcuna indicazione del loro nome né tantomeno indossavano altri segni distintivi, ma solo un numero identificativo dietro il casco. Ha quindi stimato che sarebbe stato di primaria importanza applicare altre misure che avrebbero permesso di risalire all'identità dei responsabili dei presunti maltrattamenti. La Corte ha ritenuto che alle difficoltà nell'identificazione dei responsabili, dovute all'assenza di distintivi, non sono corrisposte altre misure investigative adeguate. In particolare ha constatato che alle autorità inquirenti sono stati consegnati solo estratti di alcuni video registrati dagli agenti antisommossa e che alcuni testimoni potenzialmente importanti non sono stati né identificati né interrogati (profilo procedurale). Nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU sotto il profilo sostanziale. Violazione dell'articolo 3 sotto il profilo procedurale (unanimità).

Sentenza [López Elorza contro la Spagna](#) del 12 dicembre 2017 (n. 30614/15)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); estradizione negli Stati Uniti

Il ricorrente, cittadino venezuelano e colombiano detenuto in Spagna, ritiene in base all'articolo 3 CEDU che l'extradizione negli Stati Uniti d'America, dove sarà processato per traffico di stupefacenti, lo esporrebbe al rischio di un trattamento incompatibile con la

Convenzione, in quanto negli Stati Uniti potrebbe essere condannato all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale.

La Corte ha statuito che, sulla base della documentazione fornita, il rischio del ricorrente di essere condannato all'ergastolo è basso e ipotetico. Per questo motivo non si può ritenere che il ricorrente abbia dimostrato che l'extradizione negli Stati Uniti lo esporrebbe a un rischio di subire trattamenti vietati dall'articolo 3 CEDU. Nessuna violazione dell'articolo 3 (unanimità).

Sentenza [Einarsson contro l'Islanda](#) del 7 novembre 2017 (n. 24703/15)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rigetto di un'azione per diffamazione intentata da un blogger in seguito a un'accusa di stupro

In questo caso, un noto blogger ha protestato contro una decisione della Corte suprema secondo la quale questi non era stato diffamato dalle parole «Vaffanculo, stupratore bastardo», a lui rivolte in un messaggio su Instagram. Il pubblico ministero aveva poco prima sospeso i procedimenti a suo carico per stupro e reati di natura sessuale.

In particolare, la Corte ha constatato che i tribunali nazionali non hanno dato sufficiente peso al fatto che le affermazioni, e in particolare la parola «stupratore», siano state pubblicate appena una settimana dopo l'interruzione dei procedimenti per reati sessuali a carico del ricorrente. Ha inoltre constatato una motivazione insufficiente alla conclusione per la quale per gli stessi tribunali, in questo contesto, la parola «stupratore» potesse essere utilizzata come giudizio di valore. Secondo la Corte, i tribunali nazionali non hanno garantito un giusto equilibrio tra il diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata (art. 8 CEDU) e il diritto alla libertà di espressione dell'autore della dichiarazione controversa (art. 10). Violazione dell'articolo 8 CEDU (cinque voti contro due).

Sentenza [Ratzenböck e Seydl contro l'Austria](#) del 26 ottobre 2017 (n. 28475/12)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinato disposto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); impossibilità per una coppia eterosessuale di contrarre unione civile

Il caso riguarda una coppia eterosessuale che lamentava l'impossibilità di contrarre unione civile, istituto giuridico accessibile esclusivamente alle coppie omosessuali. I ricorrenti sostenevano che l'essere esclusi dall'unione civile li esponesse a una discriminazione dovuta al sesso e all'orientamento sessuale.

In particolare, secondo la Corte in Austria non vi sono più differenze sostanziali tra matrimonio e unione civile e la possibilità di sposarsi è una risposta alle necessità di riconoscimento giuridico dei ricorrenti. La Corte ha poi rilevato che i ricorrenti non hanno dimostrato di essere stati in particolar modo lesi da una differenza giuridica tra le due istituzioni. Nessuna violazione dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (cinque voti contro due).

Sentenza [Orlandi e altri contro l'Italia](#) del 14 dicembre 2017 (n. 26431/12; 26742/12; 44057/12 e 60088/12)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinato disposto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e con il diritto al matrimonio (art. 12 CEDU); nessun riconoscimento legale delle unioni omosessuali in Italia

In questo caso sei coppie omosessuali sostenevano di non aver potuto in alcun modo far registrare o far riconoscere in Italia i propri matrimoni contratti all'estero. Secondo loro si è trattata di discriminazione basata sull'orientamento sessuale.

La Corte ha fatto osservare che i singoli Stati godevano di un ampio margine di discrezionalità nella scelta di permettere o no la registrazione dei matrimoni omosessuali. Tuttavia ha statuito la violazione dei diritti delle coppie sposate all'estero, in quanto il diritto italiano non offriva loro nessuna forma di protezione o di riconoscimento legale prima del 2016, anno in cui è entrata in vigore la legislazione in materia di unioni civili omosessuali. Violazione dell'articolo 8 CEDU (cinque voti contro due).

Sentenza [Becker contro la Norvegia](#) del 5 ottobre 2017 (n. 21272/12)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); protezione delle fonti giornalistiche

Il caso concerne una giornalista a cui era stato ingiunto di testimoniare nel processo penale contro una delle sue fonti, accusata di manipolazione dei mercati. Questa aveva confermato alla polizia di essere stata la fonte della ricorrente per un suo articolo del 2007 riguardante la presunta situazione finanziaria negativa della Società petrolifera norvegese. Dopo la pubblicazione dell'articolo le quotazioni in borsa della società sono crollate. La fonte è stata poi accusata di essersi servita della ricorrente per manipolare i mercati. La ricorrente non ha mai accettato di testimoniare durante il processo della fonte. I tribunali l'hanno dunque ingiunta a testimoniare sui suoi contatti con la fonte, poiché non vi era più alcuna fonte da proteggere dato che la stessa si era rivelata da sola. Secondo i tribunali la testimonianza della ricorrente sarebbe stata di grande contributo per far luce sulla questione. Ciò nonostante la fonte è stata successivamente riconosciuta colpevole dei fatti di cui era accusata ancor prima che i tribunali si esprimessero sulla decisione definitiva sull'obbligo a testimoniare.

La Corte ha constatato che il rifiuto della ricorrente di svelare la propria fonte non ha mai costituito un ostacolo allo svolgimento delle indagini o del processo contro l'informatore. Inoltre i metodi giornalistici della ricorrente non sono mai stati messi in dubbio né tantomeno lei è mai stata accusata di attività illegali. Il suo diritto in quanto giornalista di mantenere le proprie fonti segrete non poteva passare automaticamente in secondo piano a causa del comportamento di una delle sue fonti o della rivelazione della sua identità. La Corte ha ritenuto ingiustificato ingiungere una giornalista a testimoniare su una propria fonte, sebbene la stessa fonte si fosse presentata alla polizia. Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

**Sentenza Burmych e altri contro l'Ucraina del 12 ottobre 2017 (n. 46852/13 et al.)
(Grande Camera)**

Cancellazione dei ricorsi dal ruolo (art. 37 paragrafo 1 c CEDU); esecuzione di una sentenza pilota; cancellazione dal ruolo e trasmissione di più di 12 000 casi al Comitato dei Ministri

Questi casi riguardavano la mancata esecuzione, protrattasi nel tempo, di decisioni giudiziarie definitive e solleverebbero questioni simili a quelle esaminate nella sentenza pilota del 15 ottobre 2009 per il caso *Ivanov contro l'Ucraina* in cui si era constatato un problema strutturale tale da comportare la violazione degli articoli 6 paragrafo 1 e 13 CEDU e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. Secondo la Corte gli interessi delle vittime effettive o potenziali di questa problematica strutturale sono meglio tutelati nel quadro dell'esecuzione della sentenza pilota. Oltre a ciò, sostiene che continuare a trattare casi di tipo *Ivanov* non permetta di ottemperare al meglio gli scopi della Convenzione. La Corte è dunque giunta alla conclusione che non vi è giustificazione al continuare nell'esame di questi casi e ha deciso che i cinque ricorsi e i 12 143 casi annessi devono essere trattati nel rispetto degli obblighi scaturiti dalla sentenza pilota *Ivanov* (tredici voti contro quattro). La Corte ha deciso di cancellare questi ricorsi dal ruolo e di trasmetterli al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in modo tale che possano essere trattati nel quadro delle misure generali di esecuzione della sentenza pilota *Ivanov* (dieci voti contro sette).